



Comune di Caltanissetta

Ordinanza del Sindaco n° 29 del 24/04/2020

Riferita alla Proposta N. 35

DIREZIONE 2 - LAVORI PUBBLICI - LL.PP. - SUAP - MANUTENZIONI

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI SUOLI AGRICOLI E DELLE AREE VERDI E DISCIPLINA DELLA COMBUSTIONE DI MATERIALI AGRICOLI DERIVANTI DA SFALCI, POTATURE E RIPULITURE ---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- **Considerato** che con l'approssimarsi della stagione estiva è necessario regolare l'attività di conduzione dei suoli agricoli e delle aree verdi, al fine di mitigare il rischio di incendi, e disciplinare le modalità di ripulitura dei suoli da vegetazione spontanea, sterpaglie e materiali infiammabili;
- **Considerato**, altresì, che per gli scopi di cui al punto precedente si può procedere con l'emissione di Ordinanza Sindacale volta alla tutela della pubblica incolumità;
- **Visto** l'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- **Visti** gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;
- **Visto** l'art. 1 - comma 5 – dell'O.P.C.M. n. 3606 del 28/8/2007;
- **Visto** l'art. 182 comma 6-bis del D.Lgs 152/2006, introdotto dall'art. 14 – comma 8 della Legge 116/2014 di conversione del D.L. n. 91 del 24/6/2014, che recita: *Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).*

- **Visto** il vigente strumento urbanistico, approvato dall'Assessorato Regionale Territorio Ambiente con D. Dir. n. 570 del 19/7/2005;
- **Vista** la definizione dell'ISTAT di "centro abitato", tratta dalla *Descrizione dei dati geografici e delle variabili censuarie per sezione di censimento Anni 1991, 2001, 2011*, disponibile nel suo sito istituzionale e che di seguito si ritrascrive: "Aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) che costituiscono una forma autonoma di vita sociale e, generalmente, anche un luogo di raccolta per gli abitanti delle zone limitrofe in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso. I luoghi di convegno turistico, i gruppi di villini, alberghi e simili destinati alla villeggiatura, abitati stagionalmente, devono essere considerati come centri abitati temporanei, purché nel periodo dell'attività stagionale presentino i requisiti del centro."
- **Visto** il Regolamento comunale per la disciplina dei fuochi controllati in agricoltura e per la mitigazione del rischio incendi di interfaccia, approvato ed adottato dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 25/10/2010;
- **Vista** la definizione di *METRO STERO*: l'unità di volume apparente (comprendente il legno e gli spazi vuoti) corrispondente ad una catasta delle dimensioni di un metro per un metro per un metro;
- **Vista** la direttiva sulle attività da porre in essere per la prevenzione e il contrasto del rischio incendi boschivi e di interfaccia del Dipartimento Regionale Protezione Civile – Direzione Generale prot. n. 20310/DG/DRPC Sicilia del 26/4/2018;

PROPONE

A) EMETTERE l'Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs, n. 267 del 18/8/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) articolata come segue, con il preambolo di cui sopra facente parte integrante del provvedimento :

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione della presente ordinanza, si intende quanto segue:

Aree Protette

- *le aree protette sono quelle della Riserva Naturale Orientata "Monte Capodarso e valle dell'Imera meridionale" e della Riserva Naturale "Lago Sfondato"; sono altresì aree protette i Siti d'Interesse Comunitario (SIC) esistenti nel territorio comunale: area SIC "Rupe di Marianopoli" (codice ITA050009); area SIC "Lago Sfondato" (codice ITA050005); area SIC "Monte Capodarso e Valle del fiume Imera meridionale" (codice ITA050004);*

Perimetrazione delle aree protette

- *le perimetrazioni delle aree protette, di cui al punto precedente, sono quelle risultanti nei decreti regionali di istituzione e, relativamente alle riserve naturali, comprendono sia le aree di riserva, sia di pre-riserva;*

Perimetrazione delle aree boscate

- *le perimetrazioni delle aree boscate sono quelle che risultano nelle planimetrie ufficiali detenute dagli enti competenti, in primis l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta e l'Azienda Regionale Foreste Demaniali;*

Definizione di centro abitato (definizione ISTAT)

- *Aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) che costituiscono una forma autonoma di vita sociale e, generalmente, anche un luogo di raccolta per gli abitanti delle zone limitrofe in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso. I luoghi di convegno turistico, i gruppi di villini, alberghi e simili destinati alla villeggiatura, abitati stagionalmente, devono essere considerati come centri abitati temporanei, purché nel periodo dell'attività stagionale presentino i requisiti del centro;*

Perimetrazione dell'abitato cittadino

- *le perimetrazioni dell'abitato di Caltanissetta e del Villaggio Santa Barbara sono quelle delle Zone "A" e "B" con le rispettive sottozone, così come risultano nel vigente strumento urbanistico approvato dall'Assessorato Regionale Territorio Ambiente con D. Dir. n. 570 del 19/7/2005, ovvero delle aree del territorio comunale, anche con diversa destinazione urbanistica, che siano vicine, contigue o interne alle predette zone "A" e "B" e rispettive sottozone e che, sulla base degli elementi strutturali ed urbanistici che le caratterizzano, rientrano nella definizione di "centro abitato" dell'ISTAT;*

Metro Stero

- *l'unità di volume apparente (comprendente il legno e gli spazi vuoti) corrispondente ad una catasta delle dimensioni di un metro per un metro per un metro;*

Articolo 2 – Obblighi di manutenzione dei suoli agricoli e delle aree verdi

Entro il 15 giugno 2020, tutti i proprietari, possessori e conduttori di terreni, suoli, giardini ed aree verdi ovunque ubicati, anche all'interno dell'abitato cittadino, sono tenuti a mantenerli sgombri da vegetazione secca e residui legnosi ed hanno l'obbligo, entro la stessa data, di provvedere al decespugliamento ed alla ripulitura e messa a nudo dei soprassuoli, nonché alla rimozione dei residui vegetali, sterpaglie, foglie secche, tronchi, rami e materiali legnosi in genere, prodotti dai lavori in questione, nel rispetto della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti.

Ove per la conduzione della proprietà (sia essa un insediamento domestico o produttivo), sia necessario disporre di materiali solidi combustibili, sempreché siano destinati all'utilizzo, essi dovranno essere ben controllati e custoditi, sistemati ordinatamente in modo da occupare il minore spazio possibile ed a distanza da alberi e vegetazione ad alto sviluppo, da impianti di distribuzione dell'energia e da serbatoi di combustibile. L'area intorno dovrà essere mantenuta libera da qualsivoglia tipologia di materiali combustibili e da potenziali fonti di innesco di fuochi. Rimane nella responsabilità del conduttore della proprietà adottare le ulteriori cautele, fermi restando gli obblighi discendenti dal D.P.R. n. 151/2011 per le speciali attività soggette al certificato prevenzione incendi.

E' vietato abbandonare sul terreno materiale infiammabile, sostanze combustibili, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente, nonché accendere fuochi non controllati.

Articolo 3 – Disciplina della combustione di materiali agricoli

*Nel Comune di Caltanissetta **è sempre vietato, durante tutto il corso dell'anno**, procedere alla combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e puliture in loco, nelle seguenti aree del territorio:*

- *all'interno dell'abitato di Caltanissetta e del Villaggio Santa Barbara;*
- *all'interno dei boschi e delle aree protette;*
- *all'interno della fascia di rispetto dei boschi e delle aree protette di larghezza **duecento metri** misurata dai loro margini esterni;*

*Fermi restando i divieti indicati in precedenza, connessi alla zonizzazione urbanistica ed alla caratterizzazione ambientale del territorio e non alle condizioni climatiche o stagionali, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali **è sempre** vietata nell'intero territorio comunale nel periodo compreso tra il giorno 15 giugno ed il 15 settembre dell'anno corrente.*

Nelle zone "C" e nelle relative sottozone secondo il vigente strumento urbanistico, purché esterne alle fasce di rispetto delle aree boscate, la combustione di residui vegetali, da effettuarsi sempre secondo i criteri già espressi (limitazioni di volume in ragione dell'ampiezza del fondo e di periodo dell'anno), è ammessa soltanto in idonei focolari protetti in punti del fondo distanti da reti di distribuzione dell'energia ed impianti connessi.

Nelle altre aree del territorio comunale esterne all'abitato, ai boschi ed alle aree protette, durante i periodi dell'anno nei quali la pratica è ammissibile per la normativa richiamata in preambolo, la combustione di materiali agricoli derivanti da sfalci, potature e ripuliture in loco è ammessa tassativamente in assenza di vento e nelle ore antimeridiane comprese tra l'alba e le 10:00 (dieci) del mattino, ovvero tra l'alba e le 11:00 (undici) del mattino soltanto nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio.

E' nella diretta responsabilità dei proprietari e dei conduttori dei terreni, nonché degli esecutori materiali degli interventi di combustione dei residui vegetali, programmare attentamente le attività di accensione e controllo dei fuochi ed effettuare la necessaria vigilanza durante le operazioni, anche avvalendosi di collaboratori di fiducia competenti, adottando tutte le preventive precauzioni del caso per controllare i fuochi e limitare la possibilità che essi si estendano in maniera indesiderata o pericolosa.

Gli stessi proprietari, conduttori dei terreni ed esecutori materiali degli interventi di combustione dovranno accertare le previsioni meteorologiche in fase di programmazione dei lavori e le effettive condizioni al momento dell'esecuzione, prima di procedere al concreto avvio delle attività. Allo scopo si segnalano i seguenti siti istituzionali:

- *Dipartimento Protezione Civile nazionale - www.protezionecivile.gov.it*
- *Dipartimento Regionale Protezione Civile - www.protezionecivilesicilia.it/it/*
- *Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano - www.sias.regione.sicilia.it*
- *Servizio Meteorologico Aeronautica Militare - www.meteoam.it*

La combustione dei residui vegetali è ammessa soltanto per i materiali provenienti dal fondo ove è svolta l'attività, nella misura non superiore a tre METRI STERI al giorno per ogni ettaro di terreno, in piccoli cumuli, lontano da case abitate e da reti di distribuzione di energia elettrica e gas, avendo cura di prevedere il necessario per l'eventuale spegnimento urgente del fuoco (estintori, punti acqua etc.).

Non è ammessa la combustione di residui vegetali provenienti da altri fondi, ancorché vicini o contigui, anche se in totale siano di quantità minori del volume massimo indicato.

Articolo 4 – Disposizioni generali

Chiunque si accorga di incendi in corso, anche se nella fase iniziale, è tenuto a segnalarli ai numeri 115 dei Vigili del Fuoco, 1515 del Corpo Forestale e 0934/74.0.00 - 0934/56.50.45 (fax 0934/21743) del Comando Polizia Municipale.

Per quanto non espresso nel presente provvedimento si rimanda predetto Regolamento comunale per la disciplina dei fuochi controllati in agricoltura e per la mitigazione del rischio incendi di interfaccia, approvato ed adottato dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 25/10/2010, allegato alla presente ordinanza.

La Direzione II (LL.PP, Manutenzione, SUAPE) trasmette il presente provvedimento a:

- Prefettura di Caltanissetta;*
- Questura di Caltanissetta;*
- Comando Provinciale Carabinieri, con l'invito ad inoltrarlo ai Comandi periferici interessati;*
- Comando Provinciale Guardia di Finanza, con l'invito ad inoltrarlo ai Comandi periferici interessati;*
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;*
- A.S.P. Caltanissetta*
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta;*
- A.N.A.S. - Direzione Regionale per la Sicilia;*
- Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali - Palermo;*
- Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (ex Provincia Regionale di Caltanissetta);*
- Dipartimento Regionale Protezione Civile;*
- Ispettorato Provinciale Agricoltura di Caltanissetta;*
- Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta;*
- Ente gestore della riserva naturale orientata Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale (Italia Nostra);*
- Ente gestore della riserva naturale Lago Sfondato (Legambiente);*
- Tutte le Direzioni comunali ed all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, affinché sia inoltrato a tutti i Responsabili degli Uffici e dei Servizi e sia esposto in evidenza nelle aree aperte al pubblico.*

Il Comando Polizia Municipale, nell'ambito delle attività istituzionali di controllo del territorio, vigilerà per l'osservanza della presente ordinanza, ove necessario avvalendosi dell'assistenza tecnica delle Direzioni LL.PP. e Urbanistica (Direzioni II e III).

L'Ufficio di Gabinetto del Sindaco promuove la divulgazione del presente provvedimento attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente e, tramite l'Addetto Stampa, agli organi locali di informazione locale (TV, stampa, siti internet).

Lo Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia (SUAPE), tramite l'Ufficio Agricoltura, provvede all'invio della presente ordinanza alle associazioni di categoria degli agricoltori e degli

allevatori, nonché agli Enti con competenza specifica in agricoltura, con l'invito ad esporre il provvedimento presso le rispettive sedi e ad inoltrarlo agli interessati.

Ferme restando le eventuali competenze, al fine della divulgazione del presente provvedimento, tutti gli Enti indicati nell'elenco di cui sopra sono invitati a renderlo pubblico attraverso l'esposizione nelle proprie bacheche informative.

Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei fuochi controllati in agricoltura e per la mitigazione del rischio incendi di interfaccia, l'inosservanza alla presente ordinanza ed al predetto regolamento sarà segnalata alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

La presente ordinanza sarà in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dalla data di emissione per tutto il periodo estivo, fino al 22 settembre del corrente anno.

B) ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

C) DARE ATTO che in merito al presente atto non vi è conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

D) DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita di parere di regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 7 del 21/05/2019, il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Bologna, funzionario della Direzione II - "LL.PP., Manutenzione, SUAPE".

Il presente provvedimento sarà reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nel sito Istituzionale del Comune di Caltanissetta, e sarà altresì pubblicato, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2016, nel sito istituzionale di questo Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Provvedimenti degli organi di indirizzo politico" – categoria "Ordinanze Sindacali".

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario Regionale, rispettivamente entro 60 e 120 giorni a partire dal giorno successivo dall'avvenuta notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

Allegati per parte integrante:

- **Regolamento comunale per la disciplina dei fuochi controllati in agricoltura e per la mitigazione del rischio incendi di interfaccia, approvato ed adottato dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 25/10/2010**
- **Copia del dispositivo articolato della presente ordinanza sindacale**

**Il Responsabile del Procedimento
Dr. Giuseppe Bologna**

IL SINDACO

Vista la superiore proposta ed il relativo preambolo, che è parte integrante del presente dispositivo e si intende qui ritrascritto;

Ritenuto necessario intervenire, quale Autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 1 del 2/1/2018 (“Codice della Protezione Civile”), con un provvedimento volto alla tutela della pubblica incolumità, atteso che per quanto espresso, la mancata esecuzione degli interventi di manutenzione delle aree verdi comunque destinate, esalta il rischio di incendio durante la stagione estiva, ormai prossima, prefigurando quindi la possibilità del verificarsi di un evento emergenziale di protezione civile di cui all'art. 7 del detto D.Lgs. n. 1 del 2/1/2018;

Visto l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, che prevede quanto segue: *Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*

ORDINA

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione della presente ordinanza, si intende quanto segue:

Aree Protette

- le aree protette sono quelle della Riserva Naturale Orientata “Monte Capodarso e valle dell’Imera meridionale” e della Riserva Naturale “Lago Sfondato”; sono altresì aree protette i Siti d’Interesse Comunitario (SIC) esistenti nel territorio comunale: area SIC “Rupe di Marianopoli” (codice ITA050009); area SIC “Lago Sfondato” (codice ITA050005); area SIC “Monte Capodarso e Valle del fiume Imera meridionale” (codice ITA050004);

Perimetrazione delle aree protette

- le perimetrazioni delle aree protette, di cui al punto precedente, sono quelle risultanti nei decreti regionali di istituzione e, relativamente alle riserve naturali, comprendono sia le aree di riserva, sia di pre-riserva;

Perimetrazione delle aree boscate

- le perimetrazioni delle aree boscate sono quelle che risultano nelle planimetrie ufficiali detenute dagli enti competenti, in primis l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta e l’Azienda Regionale Foreste Demaniali;

Definizione di centro abitato (definizione ISTAT)

- Aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità caratterizzato dall’esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) che costituiscono una forma autonoma di vita sociale e, generalmente, anche un luogo di raccolta per gli abitanti delle zone limitrofe in modo da manifestare l’esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso. I luoghi di convegno turistico, i gruppi di villini, alberghi e simili destinati alla villeggiatura, abitati stagionalmente, devono essere considerati come centri abitati temporanei, purché nel periodo dell’attività stagionale presentino i requisiti del centro;

Perimetrazione dell’abitato cittadino

- le perimetrazioni dell'abitato di Caltanissetta e del Villaggio Santa Barbara sono quelle delle Zone "A" e "B" con le rispettive sottozone, così come risultano nel vigente strumento urbanistico approvato dall'Assessorato Regionale Territorio Ambiente con D. Dir. n. 570 del 19/7/2005, ovvero delle aree del territorio comunale, anche con diversa destinazione urbanistica, che siano vicine, contigue o interne alle predette zone "A" e "B" e rispettive sottozone e che, sulla base degli elementi strutturali ed urbanistici che le caratterizzano, rientrano nella definizione di "centro abitato" dell'ISTAT;

Metro Stero

- l'unità di volume apparente (comprendente il legno e gli spazi vuoti) corrispondente ad una catasta delle dimensioni di un metro per un metro per un metro;

Articolo 2 – Obblighi di manutenzione dei suoli agricoli e delle aree verdi

Entro il 15 giugno 2020, tutti i proprietari, possessori e conduttori di terreni, suoli, giardini ed aree verdi ovunque ubicati, anche all'interno dell'abitato cittadino, sono tenuti a mantenerli sgombri da vegetazione secca e residui legnosi ed hanno l'obbligo, entro la stessa data, di provvedere al decespugliamento ed alla ripulitura e messa a nudo dei soprassuoli, nonché alla rimozione dei residui vegetali, sterpaglie, foglie secche, tronchi, rami e materiali legnosi in genere, prodotti dai lavori in questione, nel rispetto della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti.

Ove per la conduzione della proprietà (sia essa un insediamento domestico o produttivo), sia necessario disporre di materiali solidi combustibili, sempreché siano destinati all'utilizzo, essi dovranno essere ben controllati e custoditi, sistemati ordinatamente in modo da occupare il minore spazio possibile ed a distanza da alberi e vegetazione ad alto sviluppo, da impianti di distribuzione dell'energia e da serbatoi di combustibile. L'area intorno dovrà essere mantenuta libera da qualsivoglia tipologia di materiali combustibili e da potenziali fonti di innesco di fuochi. Rimane nella responsabilità del conduttore della proprietà adottare le ulteriori cautele, fermi restando gli obblighi discendenti dal D.P.R. n. 151/2011 per le speciali attività soggette al certificato prevenzione incendi.

E' vietato abbandonare sul terreno materiale infiammabile, sostanze combustibili, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente, nonché accendere fuochi non controllati.

Articolo 3 – Disciplina della combustione di materiali agricoli

Nel Comune di Caltanissetta **è sempre vietato, durante tutto il corso dell'anno**, procedere alla combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e puliture in loco, nelle seguenti aree del territorio:

- all'interno dell'abitato di Caltanissetta e del Villaggio Santa Barbara;
- all'interno dei boschi e delle aree protette;
- all'interno della fascia di rispetto dei boschi e delle aree protette di larghezza **duecento metri** misurata dai loro margini esterni;

Fermi restando i divieti indicati in precedenza, connessi alla zonizzazione urbanistica ed alla caratterizzazione ambientale del territorio e non alle condizioni climatiche o stagionali, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali **è sempre** vietata nell'intero territorio comunale nel periodo compreso tra il giorno 15 giugno ed il 15 settembre dell'anno corrente.

Nelle zone "C" e nelle relative sottozone secondo il vigente strumento urbanistico, purché esterne alle fasce di rispetto delle aree boscate, la combustione di residui vegetali, da effettuarsi sempre secondo i criteri già espressi (limitazioni di volume in ragione dell'ampiezza del fondo e di

periodo dell'anno), è ammessa soltanto in idonei focolari protetti in punti del fondo distanti da reti di distribuzione dell'energia ed impianti connessi.

Nelle altre aree del territorio comunale esterne all'abitato, ai boschi ed alle aree protette, durante i periodi dell'anno nei quali la pratica è ammissibile per la normativa richiamata in preambolo, la combustione di materiali agricoli derivanti da sfalci, potature e ripuliture in loco è ammessa tassativamente in assenza di vento e nelle ore antimeridiane comprese tra l'alba e le 10:00 (dieci) del mattino, ovvero tra l'alba e le 11:00 (undici) del mattino soltanto nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio.

E' nella diretta responsabilità dei proprietari e dei conduttori dei terreni, nonché degli esecutori materiali degli interventi di combustione dei residui vegetali, programmare attentamente le attività di accensione e controllo dei fuochi ed effettuare la necessaria vigilanza durante le operazioni, anche avvalendosi di collaboratori di fiducia competenti, adottando tutte le preventive precauzioni del caso per controllare i fuochi e limitare la possibilità che essi si estendano in maniera indesiderata o pericolosa.

Gli stessi proprietari, conduttori dei terreni ed esecutori materiali degli interventi di combustione dovranno accertare le previsioni meteorologiche in fase di programmazione dei lavori e le effettive condizioni al momento dell'esecuzione, prima di procedere al concreto avvio delle attività. Allo scopo si segnalano i seguenti siti istituzionali:

- Dipartimento Protezione Civile nazionale - www.protezionecivile.gov.it
- Dipartimento Regionale Protezione Civile - www.protezionecivilesicilia.it/
- Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano - www.sias.regione.sicilia.it
- Servizio Meteorologico Aeronautica Militare - www.meteoam.it

La combustione dei residui vegetali è ammessa soltanto per i materiali provenienti dal fondo ove è svolta l'attività, nella misura non superiore a tre METRI STERI al giorno per ogni ettaro di terreno, in piccoli cumuli, lontano da case abitate e da reti di distribuzione di energia elettrica e gas, avendo cura di prevedere il necessario per l'eventuale spegnimento urgente del fuoco (estintori, punti acqua etc.).

Non è ammessa la combustione di residui vegetali provenienti da altri fondi, ancorché vicini o contigui, anche se in totale siano di quantità minori del volume massimo indicato.

Articolo 4 – Disposizioni generali

Chiunque si accorga di incendi in corso, anche se nella fase iniziale, è tenuto a segnalarli ai numeri 115 dei Vigili del Fuoco, 1515 del Corpo Forestale e 0934/74.0.00 - 0934/56.50.45 (fax 0934/21743) del Comando Polizia Municipale.

Per quanto non espresso nel presente provvedimento si rimanda predetto Regolamento comunale per la disciplina dei fuochi controllati in agricoltura e per la mitigazione del rischio incendi di interfaccia, approvato ed adottato dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 25/10/2010, allegato alla presente ordinanza.

La Direzione II (LL.PP, Manutenzione, SUAPE) trasmette il presente provvedimento a:

- Prefettura di Caltanissetta;
- Questura di Caltanissetta;
- Comando Provinciale Carabinieri, con l'invito ad inoltrarlo ai Comandi periferici interessati;

- Comando Provinciale Guardia di Finanza, con l'invito ad inoltrarlo ai Comandi periferici interessati;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- A.S.P. Caltanissetta
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta;
- A.N.A.S. - Direzione Regionale per la Sicilia;
- Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali - Palermo;
- Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (ex Provincia Regionale di Caltanissetta);
- Dipartimento Regionale Protezione Civile;
- Ispettorato Provinciale Agricoltura di Caltanissetta;
- Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta;
- Ente gestore della riserva naturale orientata Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale (Italia Nostra);
- Ente gestore della riserva naturale Lago Sfondato (Legambiente);
- Tutte le Direzioni comunali ed all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, affinché sia inoltrato a tutti i Responsabili degli Uffici e dei Servizi e sia esposto in evidenza nelle aree aperte al pubblico.

Il Comando Polizia Municipale, nell'ambito delle attività istituzionali di controllo del territorio, vigilerà per l'osservanza della presente ordinanza, ove necessario avvalendosi dell'assistenza tecnica delle Direzioni LL.PP. e Urbanistica (Direzioni II e III).

L'Ufficio di Gabinetto del Sindaco promuove la divulgazione del presente provvedimento attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente e, tramite l'Addetto Stampa, agli organi locali di informazione locale (TV, stampa, siti internet).

Lo Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia (SUAPE), tramite l'Ufficio Agricoltura, provvede all'invio della presente ordinanza alle associazioni di categoria degli agricoltori e degli allevatori, nonché agli Enti con competenza specifica in agricoltura, con l'invito ad esporre il provvedimento presso le rispettive sedi e ad inoltrarlo agli interessati.

Ferme restando le eventuali competenze, al fine della divulgazione del presente provvedimento, tutti gli Enti indicati nell'elenco di cui sopra sono invitati a renderlo pubblico attraverso l'esposizione nelle proprie bacheche informative.

Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei fuochi controllati in agricoltura e per la mitigazione del rischio incendi di interfaccia, l'inosservanza alla presente ordinanza ed al predetto regolamento sarà segnalata alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

La presente ordinanza sarà in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dalla data di emissione per tutto il periodo estivo, fino al 22 settembre del corrente anno.

IL SINDACO
Arch. Roberto Gambino

AVVERTENZE:

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., avverte che:

1. Il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Giuseppe Bologna;
2. I soggetti titolari del potere sostitutivo del presente provvedimento sono:
 - per il Responsabile del procedimento, il Dirigente della Direzione II “LL.PP., Manutenzione, SUAPE” Ing. Giuseppe Tomasella, email: ing.tomasella@comune.caltanissetta.it;
 - per il Dirigente della Direzione II “LL.PP., Manutenzione, SUAPE”, il Segretario Generale dell’Ente Dott. Raimondo Liotta, email: segretariogenerale@comune.caltanissetta.it;
3. contro il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione o notificazione se prevista;
 - ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all’albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, da proporre entro 120 giorni dalla di scadenza di pubblicazione all’albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Il Responsabile dell'atto:F.to Dott. Giuseppe Bologna

Caltanissetta, 24/04/2020

Sindaco
GAMBINO ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale



Comune di Caltanissetta

Parere Tecnico su proposta di Ordinanza Sindacale n° 35 del 21/04/2020

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI SUOLI AGRICOLI E DELLE
AREE VERDI E DISCIPLINA DELLA COMBUSTIONE DI MATERIALI AGRICOLI
DERIVANTI DA SFALCI, POTATURE E RIPULITURE ---**

Sulla presente proposta si esprime parere favorevole di Regolarita' Tecnica, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Caltanissetta, 23/04/2020

Il Dirigente - D.S. 12 del 11/02/2020
Tomasella Giuseppe / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale